

**INFORMATIVA N. 26 / 2013**

**Ai gentili Clienti dello Studio**

Oggetto: **COMUNICAZIONE ELENCO CLIENTI E FORNITORI (SPESOMETRO) ANNO 2012 E ULTERIORI UTILIZZI**

Riferimenti Legislativi: Art. 21, D.L. n. 78/2010; Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 94908 del 2 agosto 2013.

**LO STUDIO CONSIGLIA DI CONTATTARE QUANTO PRIMA LA PROPRIA SOFTWARE HOUSE AFFINCHÉ VENGA INSTALLATO L'APPLICATIVO PER LA ESTRAPOLAZIONE E INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'ADEMPIMENTO IN OGGETTO.**

## **P R E M E S S A**

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013 ha stabilito le seguenti scadenze per la comunicazione telematica elenco clienti/fornitori (spesometro) relativo all'anno **2012**:

**- 12/11/2013 per i soggetti mensili iva;**

**- 21/11/2013 per gli altri soggetti.**

A regime dal 2013 la comunicazione andrà effettuata entro:

- **10/04** dell'anno successivo per i contribuenti iva **mensili**;
- **20/04** dell'anno successivo per tutti gli altri contribuenti.

Inoltre con lo stesso Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il modello utilizzato per lo spesometro può/deve essere utilizzato anche per ulteriori adempimenti:

- comunicazione operazioni Black list;
- comunicazione acquisti da San Marino;
- comunicazione degli acquisti in contanti di beni/servizi legati al turismo oltre la soglia consentita (importi superiori a 1.000 euro e fino a 14.999 euro);
- comunicazione delle operazioni di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

### MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La trasmissione deve avvenire tramite modalità **telematica** utilizzando il servizio **Entratel**.

### TERMINE DI TRASMISSIONE

Il termine per la trasmissione della comunicazione è fissato:

- per l'anno 2012 al:
  - **12.11.2013 per soggetti mensili**
  - **21.11.2013 per gli altri soggetti**

### OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

OPERAZIONI **RILEVANTI** AI FINI IVA CHE VANNO COMUNICATE PER L'ANNO **2012**:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, di qualunque importo (quindi tutte);
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura (documentate da scontrino o ricevuta fiscale), solo se di ammontare pari o superiore ad euro 3.600 (al lordo di iva). In quest'ultimo caso se la fattura è emessa su richiesta del cliente l'operazione va comunque comunicata a prescindere dall'ammontare.

## SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

Sono tenuti alla comunicazione tutti i titolari di partita IVA (imprese, professionisti, enti no profit con attività commerciale).

Sono esclusi dall'obbligo i contribuenti minimi e gli Enti pubblici per le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale.

## SEMPLIFICAZIONI PER COMMERCianti AL MINUTO E AGENZIE DI VIAGGIO

Limitatamente all'anno 2012 e 2013 i commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti...) oltre alle agenzie di viaggio, possono comunicare SOLO LE FATTURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 3.600 EURO AL LORDO DI IVA.

## OPERAZIONI **ESCLUSE** DALL'OBBLIGO

**Sono escluse dalla comunicazione**

- operazioni **fuori campo iva** (art. **2, 3, 4, 7, 13, 15, 26** Dpr 633/72) (andranno comunicate, ma dal 2013, le operazioni di cui agli articoli da 7 bis a 7 septies del Dpr 633/72, anche se fuori campo iva per carenza presupposto territoriale iva, in quanto a far data 1 gennaio 2013 è previsto per tali operazioni l'obbligo di emissione della fattura);
- **operazioni finanziarie esenti iva** ai sensi dell'articolo 10 Dpr 633/72;
- **importazioni**;
- **esportazioni** di cui all'articolo 8, c. 1 lett. **a)** e **b)** del Dpr 633/72;
- operazioni già comunicate con modelli **Intrastat e Black List**;
- operazioni di importo pari o superiore a Euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini iva, non documentate da fatture, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;

- contratti di **assicurazione, mutuo, compravendita immobili, utenze** (acqua, luce, gas, telefonia fissa e mobile) in quanto informazioni già in possesso dell'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 605/73.

### MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione delle operazioni può essere effettuata:

- in forma **ANALITICA**, quindi operazione per operazione;
- in forma **AGGREGATA**, quindi per ciascun cliente/fornitore.

### DATI RICHIESTI PER COMUNICAZIONE **ANALITICA**

Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle **operazioni** rilevanti ai fini IVA per le quali è **previsto l'obbligo di emissione della fattura**, indipendentemente dal relativo ammontare, sono:

- anno di riferimento;
- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell'acquirente/committente;
- per ciascuna fattura emessa:
  - data del documento;
  - corrispettivo al netto dell'IVA;
  - imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente;
  - data di registrazione;
- per ciascuna fattura d'acquisto:
  - data di registrazione;
  - corrispettivo al netto dell'IVA;
  - imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente;
  - data del documento;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione/prestazione per cui **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura** sono:

- anno di riferimento;
- codice fiscale dell'acquirente/committente;
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia:
  - per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del domicilio;
  - per soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione/ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva;
- corrispettivi comprensivi dell'IVA.

Ai fini della comunicazione degli elementi informativi, il soggetto obbligato fa riferimento al **MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE** ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni.

#### **DATI RICHIESTI PER COMUNICAZIONE AGGREGATA**

In caso di scelta per la comunicazione in modalità aggregata, per ciascuna controparte, distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi:

- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale;
- numero delle operazioni aggregate;
- importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- importo totale delle note di variazione;
- imposta totale sulle operazioni imponibili;
- imposta totale relativa alle note di variazione.

Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle operazioni/acquisti di servizi con/da soggetti non residenti.

Ai fini della comunicazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla **DATA DI EMISSIONE O RICEZIONE** del documento.

## IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il modello da utilizzare per la comunicazione "elenco clienti-fornitori" denominato "*Modello di comunicazione polivalente*".

Il modello si compone dei seguenti quadri:

- **quadro FA** Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata
- **quadro SA** Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata
- **quadro BL** Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi con fiscalità privilegiata / Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata / Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata
- **quadro FE** Fatture emesse / Documenti riepilogativi
- **quadro FR** Fatture ricevute / Documenti riepilogativi
- **quadro DF** Operazioni senza emissione della fattura
- **quadro NE** Note di variazione emesse
- **quadro NR** Note di variazione ricevute
- **quadro FN** Operazioni con non residenti
- **quadro SE** Acquisti di servizi da non residenti / Acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino
- **quadro TU** Operazioni legate al turismo
- **quadro TA** Quadro riepilogativo

In particolare dalle istruzioni è possibile desumere che **gli acquisti da San Marino sono comunicati *esclusivamente* tramite il quadro SE (non è quindi necessario compilare con le medesime informazioni anche il quadro BL delle operazioni Black list).**

**UTILIZZO MODELLO PER ALTRI ADEMPIMENTI**

Il modello dello “spesometro”, come precisato dall’Agenzia delle Entrate **DEVE** essere utilizzato per effettuare la comunicazione:

- DEGLI ACQUISTI DA SAN MARINO ANNOTATI **DAL 1 OTTOBRE 2013** ENTRO IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI REGISTRAZIONE;
- DELLE OPERAZIONI con soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi BLACK LIST, a partire dalle operazioni EFFETTUATE **DAL 1 OTTOBRE 2013**. Tale adempimento va effettuato entro i termini ordinari (entro il mese successivo al mese/trimestre di riferimento);
- DEGLI ACQUISTI IN CONTANTI DI BENI E SERVIZI LEGATE AL TURISMO ad opera di agenzie di viaggio, commercianti al minuto e soggetti assimilati.

Il modello dello spesometro **PUO'** essere utilizzato a decorrere dall’anno 2012 per effettuare la comunicazione:

- DEI DATI RELATIVI AI BENI IN LEASING/NOLEGGIO da parte di soggetti che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, locazione/noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, in luogo del tracciato fissato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2011.

Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione:

- acquisti da San Marino;
- acquisti di beni/servizi legate al turismo.

**L’AGENZIA DELLE ENTRATE PRECISA TUTTAVIA CHE PER LE OPERAZIONI BLACK LIST E PER GLI ACQUISTI DA SAN MARINO EFFETTUATI FINO AL 31/12/2013 POSSONO ESSERE UTILIZZATE LE VECCHIE MODALITA’ QUINDI:**

- **PER LA COMUNICAZIONE BLACK LIST IL SOLITO SOFTWARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE;**
- **PER ACQUISTI DA SAN MARINO LA COMUNICAZIONE CARTACEA (RACCOMANDATA) DA INVIARE ALL’AGENZIA**

**DELLE ENTRATE ENTRO CINQUE GIORNI DALLA  
REGISTRAZIONE DELLA FATTURA DI ACQUISTO.**

## CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE

### **AUTOTRASPORTATORI:**

Per gli autotrasportatori iscritti all'albo i quali hanno facoltà di annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione va effettuata facendo *referimento alla data di registrazione*.

### **USCITA REGIME MINIMI:**

Nel caso di uscita dal regime dei minimi l'obbligo di comunicazione *decorre dall'anno successivo*.

Tuttavia nel caso di superamento del limite di ricavi/compensi pari ad euro 45.000 la comunicazione va effettuata in corso d'anno.

*Le fatture ricevute da contribuenti minimi, anche se non riportano l'iva, vanno sempre e comunque comunicate nel "modello di comunicazione polivalente".*

### **FATTURE COINTESTATE**

In caso di fattura cointestata l'operazione va segnalata con riferimento a ciascun intestatario.

### **CESSIONI BENI CON REGIME DEL MARGINE**

Le operazioni effettuate in regime del margine D.L. n. 41/95, non documentate da fatture, vanno comunicate se il totale documento risulta pari o superiore ad euro 3.600.

### **SCHEDE CARBURANTE**

Gli acquisti di carburante effettuati **esclusivamente** con carte di credito, carte di debito e prepagate non vanno comunicati, in quanto non sussiste l'obbligo di tenuta della scheda carburante.

**Nei casi in cui permane l'obbligo di tenuta della scheda carburante (acquisti effettuati non esclusivamente con carte di credito, debito e prepagate) VANNO COMUNICATI NEL MODELLO I SINGOLI RIFORNIMENTI DI CARBURANTE.**

***I rifornimenti presso lo stesso distributore, come precisato dalle istruzioni al modello, possono essere raggruppati e comunicato l'importo complessivo.***

Si attende comunque un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate viste le difficoltà tecniche di estrapolare i dati dalle schede carburanti.

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Verona, 16.10.2013

*avv. Luigi Borsaro*